



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 5 - 10/2014](#) ► [Il diritto al nome dell'ente locale: riflessioni a margine del referendum per "Courmayeur-Mont Blanc"](#)

**JUser: :\_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 739**

## Il diritto al nome dell'ente locale: riflessioni a margine del referendum per "Courmayeur-Mont Blanc"

di

[Stampa](#) | [Email](#)

**Parole chiave:** diritto al nome; Ente locale; referendum; stemmi; marchi commerciali.

**Riferimenti normativi:** art 133 Cost.; artt. 3, 6, 15, 18, 141 D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); art. 7 Codice civile; D.P.C.M. 28 gennaio 2011 (Competenza della Presidenza del Consiglio in materia di [...] araldica pubblica); D. lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale); art. 28, comma 2, (Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania).

[Link al quesito referendario](#)

**SOMMARIO. 1. Il referendum di Courmayeur. 2. La storia del diritto al nome degli enti locali. 3. Profili costituzionali del diritto al nome. 4. Il diritto al nome nel dirittocostituzionale tedesco. 5. Il diritto al nome della frazione. 6. Stemmi e gonfaloncini. 7. Diritto al nome e marchi commerciali. 8. Giurisprudenza di merito. 9. Conclusioni.<sup>[1]</sup>**

1. È fallito, per mancato raggiungimento del *quorum*, il referendum con cui il 1 giugno 2014 la popolazione del Comune di Courmayeur (AO) è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla modifica del nome dell'ente in "Courmayeur-Mont Blanc". I promotori non avevano taciuto l'evidente finalità di *marketing* del progetto, volendo imitare quello che già i francesi fecero nel 1921 con "Chamonix-Mont-Blanc". I valdostani, seppure a distanza di anni, avevano deciso di non lasciare ai loro cugini savoardi il privilegio di fregiarsi del nome (e, in un certo qual senso, dominio) del Re delle Alpi. Al di là del tributo alla montagna più alta d'Europa, quindi, il referendum mascherava la più materiale lotta per strapparsi i turisti tra località alpine.

La scelta del comitato promotore è ricaduta sul francese "Mont Blanc", che, – a detta dei proponenti – avrebbe avuto molto più *appeal* internazionale rispetto al suo corrispettivo italiano "Monte Bianco"<sup>[2]</sup>. Nemmeno il 40% degli aventi diritto al voto si è tuttavia presentato alle urne ed è così mancato il *quorum* per poter dichiarare valida la consultazione.

L'art. 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) fa eco all'art. 133 della Costituzione della Repubblica (v. *infra* § 3), stabilendo che «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.»

A regolare l'istituto del referendum nella Regione Valle d'Aosta è la l. r. 25 giugno 2003, n. 19. In base all'art. 42 (attuativo dell'art. 42 dello Statuto), il referendum è deliberato dal Consiglio della Valle, su iniziativa della Giunta o del Consiglio stesso; nel caso di modificazione della denominazione del Comune, al referendum partecipano tutti gli elettori del Comune interessato (lettera d). La denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e le norme per la tutela della toponomastica locale sono disciplinate dalla Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61. Ai sensi dell'art. 1 *bis* «Le denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni e altre località sono stabilite dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione per la toponomastica locale [...], del parere del Consiglio comunale del Comune interessato e del parere favorevole della Giunta regionale.» Tale Commissione, definita «organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica», è nominata dalla Giunta ed è composta da almeno tre e non più di sei membri scelti tra i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di etnologia e linguistica, di toponomastica, di documentazione antica, di storia e cultura dell'ambiente valdostano e di enti locali o tra esperti esterni nelle stesse materie. Essa ha prevalentemente una funzione consultiva. «La grafia ufficiale dei toponimi deve ispirarsi, nelle sue linee generali, alla tradizione ortografica affermatasi in Valle d'Aosta nel corso dei secoli e desumibile dalle fonti di archivio, nonché alla tradizione orale» (art. 1 *octies*). Sono altresì riconosciuti margini di autonomia ai comuni con popolazione a maggioranza Walser (art. 1 *nonies*, comma 2).

2. I nomi dei comuni italiani si fondano nella consuetudine e hanno ragioni principalmente storico-geografiche. I comuni, infatti, sono le uniche formazioni pubbliche (culturalmente) "naturali" e non (giuridicamente) artificiali, ossia con una tradizione antecedente alla formazione dello Stato unitario.<sup>[3]</sup> Per i comuni di nuova istituzione, invece, la disciplina del

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



Mi piace quest

nome è regolata dalla legge. Di regola la denominazione è la stessa del centro-località o dell'agglomerato principale, ma non mancano in Italia casi di comuni sparsi, in cui il nome non corrisponde a nessuno degli aggregati abitativi di cui è composto. Un esempio, in Piemonte, è Prigelato, costituito di una ventina di frazioni (e in una di queste, Ruà, ha sede la casa comunale).

Nella storia d'Italia, dal 1861 fino ad oggi, non è nuovo il caso di comuni che hanno modificato la propria denominazione. Con l'Unità e l'accorpamento di nuovi territori al Regno di Sardegna si verificarono molti casi di omonimia tra enti, che vennero risolti molto spesso con l'aggiunta nel nome della specificazione che richiamava la città più vicina, il fiume, la valle o comunque la zona storico-geografica (es: Villanova d'Asti, Novi Ligure). Il regime fascista, poi, nella sua opera di "italianizzazione" del Paese, impose la mutazione dei toponimi dei comuni di confine, traducendoli, talvolta in modo a dir poco buffo, dall'originale tedesco o francese (lo stesso Courmayeur divenne "Cornaio", o, per esempio, in Alto Adige, da "Sterzing" si passò a "Vipiteno"). Con la caduta del regime furono ripristinati molti dei nomi originali. Non sono mancati in quel periodo nemmeno casi di "rilatinizzazioni" di nomi nei secoli volgarizzati, col ritorno all'originale latino (fra i capoluoghi: Vibo Valentia, Olbia, Enna). Sono stati invece diversi i comuni che hanno aggiunto al proprio nome originario il richiamo al cognome di una personalità legata al luogo da vincoli di sangue o semplicemente affettivi (si pensi a Castelnuovo Don Bosco, Arquà Petrarca, Castagneto Carducci, Livorno Ferraris). E, come nel caso di Courmayeur, i motivi turistici hanno spinto con successo molte altre amministrazioni a legare il nome dell'ente con la caratteristica che intendevano sponsorizzare, si pensi alle aggiunte di "Terme", "Lido" o "sulla Strada del Vino" al nome principale o, ad esempio, il caso singolo di "Lignano Sabbiadoro".<sup>[4]</sup>

Quanto alle provincie italiane, invece, il loro nome corrisponde di norma a quello della città capoluogo di provincia. Non mancano però casi di province aventi più capoluoghi (es. Barletta-Andria-Trani; Carbonia-Iglesias; Olbia-Tempio) o province con singolo capoluogo ma che nella denominazione riportano il nome di più città (Massa-Carrara<sup>[5]</sup>; Forlì-Cesena<sup>[6]</sup>) e province la cui denominazione comprende anche, o soltanto, il nome del territorio: Verbano-Cusio-Ossola; Monza e Brianza; Medio Campidano; Ogliastra.

**3. Il codice civile (art. 11) prevede che l'Ente locale abbia personalità giuridica di diritto pubblico (con tutti i poteri e doveri che ne derivano); nonché è prevista anche una capacità di diritto privato che esercita laddove la legge lo pone in condizioni di parità con gli altri soggetti dell'ordinamento.**

Secondo la dottrina, il diritto al nome dell'Ente locale è attribuito dalla personalità giuridica che gli è riconosciuta assieme al diritto allo stemma, al gonfalone e, eventualmente, al titolo di città<sup>[7]</sup>.

Nella giurisprudenza di legittimità è ormai pacifico il riconoscimento dei diritti immateriali della personalità anche in capo alle persone giuridiche. Per la Cassazione<sup>[8]</sup> «in questa ottica, si deve affermare la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all'esistenza nell'ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), del diritto all'identità, del diritto al nome e del diritto all'immagine della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo».

Questa sentenza, in verità, aveva risolto una causa fra società commerciali. Tale riconoscimento, comunque, non è mancato a favore di enti pubblici, quali comuni e province, specie in pronunce di merito (v. § 9).

La Costituzione italiana, all'art. 133 comma secondo, consente alla legge regionale, sentite le popolazioni interessate, l'istituzione di nuovi comuni e le modificazioni delle loro circoscrizioni e denominazioni.

Dalla disposizione scaturiscono alcune questioni interpretative. Fra le più importanti si può segnalare quella riguardante il significato dell'inciso "sentite le popolazioni interessate". Per la Corte costituzionale ad esso è sotteso l'obbligo procedurale di referendum consultivo («la disciplina regionale delle circoscrizioni comunali deve prevedere il ricorso al referendum consultivo, quale presupposto per la modifica delle circoscrizioni medesime e per l'istituzione di nuovi comuni»<sup>[9]</sup>), anche se l'esito dello stesso non è per nulla vincolante per la Regione, che è libera di discostarsene<sup>[10]</sup>. In più è utile ricordare - avendo preso le mosse dal recentissimo caso valdostano - che la giurisprudenza costituzionale ritiene che questo sia un principio di portata generale vincolante anche per le regioni a statuto speciale, le quali sono libere di seguire «forme anche equivalenti a quella tipica del referendum, purché tali da assicurare, con pari forza, la completa libertà di manifestazione dell'opinione da parte dei soggetti chiamati alla consultazione»<sup>[11]</sup>. Negli ultimi anni è intervenuta una nuova pronuncia (n. 237/2004), che ha specificato che deve ricondursi alla disciplina dell'art. 133 comma 2 Cost., e quindi alla necessità di organizzare un *referendum* consultivo, anche il caso di semplice integrazione al nome originale. La Regione Campania, nel caso di specie, aveva con propria legge provveduto a mutare la denominazione del Comune di Ascea in "Ascea-Vella". Anche in questo caso, alla legge erano sottesi fini commerciali, volendo essa richiamare alla memoria l'antica città greca che lì sorgeva e dove tuttora si trova il sito archeologico. Lo Stato impugnò la norma rilevandone l'incostituzionalità in relazione all'art. 133, comma 2, Cost., poiché l'approvazione della legge non sarebbe stata anticipata dalla consultazione popolare che la Costituzione richiede. La difesa regionale intervenne in giudizio sostenendo che la legge impugnata sarebbe stata preceduta dalla delibera del Consiglio comunale di Ascea, avendo ravvisato la necessità dell'aggiunta "attesa la notorietà internazionale di tale nome [sic], traino e richiamo per la valorizzazione turistica, sociale ed economica del Comune". Secondo la Regione non si sarebbe trattato di una modifica della denominazione rientrando nella fattispecie di cui all'art. 133 comma 2 Cost., ma di una mera integrazione in grado perciò di sfuggire alle censure di incostituzionalità. Per di più, secondo la stessa, la delibera del Consiglio comunale sarebbe stata idonea a superare l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. I giudici della Consulta citarono la propria giurisprudenza (sentenze 204/1981; 107/1983; 279/1994), che è sempre stata chiara nel sancire la necessità di procedere a *referendum* nei casi previsti dal comma secondo dell'articolo 133. Rigettando così ogni altra contraria deduzione (in particolare, anche l'integrazione della denominazione ne costituirebbe una modifica), la Corte annullò la legge regionale.

Si è dibattuto molto su quali siano le "popolazioni interessate". Riguardo alle modifiche territoriali si registra una giurisprudenza abbastanza ondivaga (tra interpretazioni restrittive ed estensive)<sup>[12]</sup>, ma, per quel che ci riguarda, pare che si possa escludere ogni tipo di interesse di popolazioni estranee al territorio del Comune di cui si intende mutare la propria denominazione; a meno che non si voglia immaginare una sorta di "disputa" sul diritto ad arrogarsi un nome fra due comunità, nel cui caso potrebbe essere utile sentire le popolazioni di entrambi gli enti.

Quanto alla procedura, la riforma del Titolo V ed in particolare il nuovo art. 117 comma 2 lett. p) Cost. ha comportato il passaggio alla competenza esclusiva/residuale delle regioni di tale materia, motivo per il quale la regione non dovrebbe fare più riferimento ai principi stabiliti dalla legge statale<sup>[13]</sup>, con tutti problemi di compatibilità che però si pongono con l'art.

15 del d.lgs. 267/2000. In base al comma 1, secondo periodo: «salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.» In più, «La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.» (comma 2). Sono interessanti le questioni che sorgono tra la legge regionale di disciplina generale della materia e la legge-provvedimento che nel caso concreto provvede alla modifica, per le quali facciamo rinvio alle principali dissertazioni dottrinali<sup>[14]</sup>.

Il titolo di città può invece essere concesso dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza (art. 18 TUEL).

La disciplina costituzionale del nome delle province può essere ricondotta all'art. 133 comma 1 Cost., il quale stabilisce che (...) Anche qui la Carta richiede un intervento "dal basso", in ossequio al principio di autonomia; però con una sostanziale differenza: al contrario del secondo comma, non si prevede qui un intervento delle popolazioni provinciali, bensì soltanto una iniziativa dei comuni. Quasi a voler indicare la non esistenza di una reale popolazione provinciale, se non come una somma delle popolazioni comunali (il che consentirebbe *prima facie* una lettura costituzionalmente conforme della legge "Delrio" 7 aprile 2014, n. 56). Per contro, però, bisogna ricordare che il T.U.E.L. definisce la provincia come «ente intermedio tra Comune e Regione» rappresentante «la propria comunità» (art. 3, comma 3).

4. Anche in Germania, il diritto di un ente locale ad avere, utilizzare e mantenere un nome è ritenuto un attributo della personalità giuridica dell'ente.<sup>[15]</sup> Alla stregua di quanto accade per ogni altra persona fisica o giuridica, l'ordinamento deve perciò proteggere il diritto al nome. L'ente locale può ricorrere direttamente alla Corte costituzionale del proprio *Land* o, in via sussidiaria, al Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*) per violazioni del diritto al nome da parte di leggi o regolamenti dello Stato. Il ricorso diretto in questione non è quello previsto in caso di violazioni di diritti fondamentali individuali di cui all'art. 93 comma 4 lett. a) della Legge fondamentale, bensì quello previsto specificamente per gli enti locali di cui all'art. 93 comma 4 lett. b) LF. In altre parole, gli enti locali, lamentando una violazione del proprio diritto al nome, non possono dichiararsi lesi in un proprio diritto fondamentale, diversamente da quanto è possibile per altri tipi di persone giuridiche, ma possono soltanto considerare violato il proprio diritto all'auto-amministrazione (*Selbstverwaltung*), riconosciuto all'art. 28 comma 2 per. 1 LF che, a differenza di quanto stabilito nella Costituzione di Francoforte del 1849 e nella Costituzione di Weimar del 1919, non è più annoverato esso stesso tra i diritti fondamentali. Come stabilito nel 1982 dal Tribunale costituzionale federale,<sup>[16]</sup> il diritto al nome è da ritenersi corollario del diritto costituzionale all'auto-amministrazione in quanto storicamente espressione dell'individualità e dell'identità giuridica dell'ente.<sup>[17]</sup> La protezione del nome dell'ente non è però mai stata assoluta, atteso che la modifica del nome è un atto di potere sovrano dello Stato (*staatliches Hoheitsrecht*) che compete, solitamente, al governo o al ministro degli interni del *Land*. Tuttavia, tale potere è a sua volta limitato dal dovere di rispettare un "nucleo duro" (*Kernbereich*) di auto-amministrazione, non definibile una volta per tutte, ma entro il quale rientra anche l'obbligo di consultare gli enti locali interessati prima di modificare il nome o il territorio, sia a seguito di procedure di riorganizzazione territoriale, sia nel caso in cui ad un ente locale venga attribuito un nome contro la sua volontà. L'obbligo di consultazione, che non deve consistere necessariamente in un referendum delle popolazioni interessate come nel caso italiano, è altresì considerato corollario del principio dello Stato di diritto, in base al quale lo Stato non può considerare gli enti locali come meri oggetti di attività legislativa discrezionale (cfr. BVerfGE 50, 50). Peraltro, la decisione dello Stato di modificare il nome di un ente locale deve essere improntata al bene della comunità (*Gemeinwohl*) in ordine alla sussistenza del quale deve essere prodotta una convincente motivazione. Nel caso della citata pronuncia risalente al 1982, il legislatore del *Land* Bassa Sassonia, a seguito di una fusione di più Comuni, aveva affibbiato al nuovo Comune il nome che in precedenza era del Comune più popoloso (Hoheneggelsen) a scapito di tutti gli altri, tra cui figurava anche il ricorrente (Söhlde). In particolare, il legislatore aveva ritenuto che Hoheneggelsen fosse il centro della località, ma soprattutto aveva voluto "sanzionare" Söhlde per alcuni investimenti realizzati da questa nel passato non conformi alla pianificazione regionale. Non avendo tenuto in adeguato conto il bene della comunità e mancando quindi una motivazione adeguata, il legislatore aveva leso il diritto all'auto-amministrazione di cui all'art. 28 comma 2 per. 1 LF, *sub specie* del diritto al nome del ricorrente.

5. L'articolo 15 del Testo unico degli Enti Locali si occupa di modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni e, in particolare, il comma 4 stabilisce il diritto del Comune ad attribuire il nome alle proprie frazioni e borgate. La Corte costituzionale in una sua pronuncia<sup>[18]</sup> si era spinta a riconoscere persino il diritto al nome della frazione. In quella occasione la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Bolzano si contendevano la competenza a denominare le frazioni e le borgate (il Presidente della giunta provinciale di Bolzano aveva impugnato la legge regionale con cui si definiva il nome di una frazione del Comune di Sesto/Sexten).

Il ricorrente sosteneva che, vista la natura di mere entità di fatto delle frazioni, per nulla assimilabili ai Comuni, la fattispecie dovesse rientrare nella competenza della Provincia in materia di toponomastica. L'intervenuta Regione ribatteva che, al contrario, le denominazioni di frazioni e capoluoghi facessero parte di un'unica materia, di competenza regionale. Al di là dell'esito del ricorso, la Corte respinse la tesi delle frazioni come mere entità di fatto, «data la capacità che le frazioni stesse posseggono di assumere in proprio la soggettività di rapporti giuridici, in corrispondenza alla titolarità loro spettante degli interessi autonomi del gruppo di popolazione stanziato nella parte del territorio comunale ad esse assegnato: soggettività da cui discende anche il riconoscimento a favore della frazione di un vero e proprio "diritto al nome", e che dà appunto ragione della rilevata adozione, da parte della norma statale richiamata, di un procedimento identico a quello richiesto per la denominazione dei Comuni».

6. L'art. 6 comma 2 T.U.E.L. stabilisce inoltre che, tra i contenuti necessari dello Statuto, vi siano determinati lo stemma e il gonfalone. Anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la disciplina di riferimento è stata a lungo rappresentata dal Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652. Soltanto con l'emanazione del T.U.E.L. l'approvazione di stemma e gonfalone è entrato a pieno titolo nell'ambito della potestà statutaria degli enti locali. Fino ad allora, invece, era rimasta di competenza del Ministero degli Interni. Con le riforme "autonomiste" degli anni Novanta parve poco appropriato continuare ad impedire agli enti locali di definire i propri simboli distintivi. Soltanto in caso di uso improprio dello stemma o del gonfalone da parte dell'ente, lo Stato potrà quindi intervenire. In particolare, laddove lo stemma o il gonfalone adottato sia suscettibile nella categoria degli atti contrari a Costituzione, è possibile ipotizzare uno scioglimento del Consiglio dell'ente ex art. 141 T.U.E.L. Sennonché, occorre osservare che, anche dopo l'entrata in vigore del Titolo V, l'autonomia statutaria degli enti locali con riguardo alla definizione di stemma e gonfalone continua ad essere limitata dal Servizio Araldica Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui poteri risultano tutt'oggi fondati sul summenzionato Regio

Decreto.<sup>[19]</sup> Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) del 28 gennaio 2011 ha provveduto ad aggiornare il linguaggio utilizzato per l'istruttoria relativa all'araldica pubblica, nonché a semplificare le regole procedurali dell'attività posta in essere dall'Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>[20]</sup>. In breve, il procedimento prevede che il sindaco o il presidente della Provincia presentino la domanda per la concessione di emblemi araldici al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio. È il summenzionato Ufficio a stabilire l'assetto araldico degli emblemi, sulla proposta contenuta nei bozzetti degli emblemi araldici richiesti. Il procedimento di concessione si conclude con l'emaneazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'art. 4, comma 1, sancisce un'indisponibilità degli emblemi degli Enti Locali storici italiani («Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle province e dei comuni non possono essere modificati.») È altresì vietato fare uso dell'emblema dello Stato (art. 4, comma 10).

La Risoluzione 19 febbraio 2009 del Ministero dell'Interno rispondeva ad un consigliere comunale che aveva posto un quesito relativo alla legittimità dell'utilizzo dello stemma comunale nella insegna luminosa da parte di una associazione. Venivano citati a riguardo il R.D. 7 giugno 1943, n. 651 e il testo unico nelle parti che trattano della disciplina di stemmi e gonfaloni, stabilendo che il comune possa agire «contro chiunque, al di fuori dei casi di concessione in uso di cui alla citata norma regolamentare, utilizzi il proprio stemma o che autorizzatovi, ne faccia un uso non consentito». In questo senso, quindi, il diritto allo stemma può essere assimilato al diritto al nome, atteso che precisa l'identità dell'ente locale e non è da esso liberamente modificabile o disponibile. Anche in Germania, benché il Tribunale costituzionale federale non si sia mai espresso in tema di stemma comunale (*Wappen*), la dottrina tende a considerare il diritto alla sua esibizione corollario di quello al nome<sup>[21]</sup>.

7. Ci si potrebbe di conseguenza domandare se il nome geografico possa essere legittimamente registrato come marchio commerciale.

A fornire una risposta è il Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo 10.02.2005 n° 30), che all'art. 13 dispone il divieto di utilizzo come marchio individuale: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

[...]

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica [...]». Tale disposizione va letta in combinato con il comma 4 dell'art 11 del medesimo codice, che pone un'eccezione per i marchi collettivi<sup>[22]</sup>:

«In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché questo uso sia conforme ai principi della correttezza professionale».

Si può profilare un ulteriore divieto qualora il marchio possa far insorgere la credenza che il bene venga prodotto in un luogo differente da quello da cui in realtà ha origine, insorgendo in tal modo il divieto di segni ingannevoli<sup>[23]</sup>.

Pratiche ingannevoli a parte, il marchio collettivo può comunque essere carico di una potenzialità lesiva per l'Ente qualora, per esempio, l'applicazione del nome di un Comune ad un prodotto particolare getti discredito sull'amministrazione territoriale. Ciò può derivare dalla natura del prodotto stesso, che tramite questa sua caratteristica riprovevole offuschi o disonori la reputazione dell'Ente<sup>[24]</sup>.

8. È stata un'ipotesi passata al vaglio del Tribunale di Roma<sup>[25]</sup>, chiamato a giudicare se la registrazione di un marchio commerciale di sigarette che aveva impiegato un toponimo coincidente con il nome di un Comune (Capri) fosse lesivo del diritto al nome dell'amministrazione pubblica locale. Nel caso di specie era stata una società americana operante nel mondo del tabacco a brevettare tale marchio senza il consenso del Comune, utilizzandolo poi in Italia. Capri accusava di veder il proprio nome associato ad un prodotto universalmente riconosciuto nocivo. Il Tribunale, però, ritenne che tale forma di collegamento non fosse produttivo di alcun danno all'immagine dell'isola, in quanto non fosse stato provato concretamente il pregiudizio, nemmeno in via potenziale.

Il Tribunale di Napoli<sup>[26]</sup>, invece, fu investito di una causa tra un comune lucano che intendeva aprire un sito internet con dominio la propria denominazione (nella specie *Rapolla.it*) e un cittadino che possedeva un cognome omonimo e che lamentava, per questo fatto, una lesione del proprio diritto individuale della personalità. I giudici partenopei risolsero il conflitto a favore dell'Ente, posto l'assoggettamento dei *domain names* alla disciplina dei marchi, richiamando la normativa in materia che stabilisce che «i nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi»<sup>[27]</sup>, non ravvisando nel caso di specie che il fatto avesse leso il prestigio del convenuto.

A differenza del regime strettamente civilistico, nel mondo commerciale, il diritto al nome dell'Ente riceve una tutela soltanto parziale, non venendo esclusa *tout court* la denominazione da qualsiasi utilizzo, ma ponendosi un divieto circoscritto alla concreta lesione dell'onore e della reputazione; a vantaggio dell'esercizio dell'attività industriale, in una logica liberista che sacrifica il diritto al nome davanti alle ragioni del commercio<sup>[28]</sup>.

Fuoriuscendo dalla disciplina dei marchi e passando alla tutela generica dell'immagine, il tribunale di Termini Imerese ebbe modo di riconoscere al Comune di Corleone il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche per lesione del diritto al nome, dovuta all'esercizio dell'attività mafiosa sul suo territorio che avrebbe in questo modo infamato il nome del paese a livello internazionale.

Stesso diritto, per un caso differente, fu riconosciuto dal Tribunale di Trento ad un comune montano per un disastro geologico-ambientale in Val di Stava causato dal cedimento di un bacino idrico che aveva causato morti e distruzione del paesaggio, ledendo così – secondo la corte territoriale – il prestigio dell'immagine e del nome dell'Ente locale, anche intesi come capacità di attirare investimenti e turismo<sup>[29]</sup>.

Passando alla giustizia amministrativa, il caso dell'Asti spumante rappresentò un difficile intreccio di diritti di denominazione dei marchi commerciali.

A dire il vero a promuovere il giudizio era stata un'azienda vitivinicola sita nel Comune di Asti, interessata a produrre lo spumante col marchio del Consorzio in una terra che da disciplinare era esclusa<sup>[30]</sup>. Alle tesi di questa si erano unite tanto il Ministero delle Politiche agricole, quanto l'amministrazione comunale, ovviamente interessata a che il noto vino che porta il nome della città di Alfiere potesse essere prodotto anche all'interno dei propri confini.

La lunga vertenza che divise il mondo italiano del vino fu chiusa dal Consiglio di Stato<sup>[31]</sup>, che diede ragione ai resistenti produttori delle zone "classiche" (già peraltro vincenti in primo grado); col risultato che ad oggi l'Asti non può essere prodotto con quel nome nel territorio del Comune omonimo.

9. Il caso del (fallito) referendum del Comune di Courmayeur ci ha permesso, innanzitutto, di aprire un breve approfondimento storico sulle modificazioni delle denominazioni di comuni e province in Italia, che, per varie ragioni, non sono state affatto rare. Esposta sul tema la disciplina statutaria e legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta, la si è confrontata con quella nazionale, addentrando nello specifico nell'ultima. Abbiamo visto come, in varie pronunce, la Corte costituzionale abbia definito i contorni dell'art. 133 Cost., sancendo come obbligatorio l'utilizzo del *referendum* consultivo fra le popolazioni interessate alla modifica; vincolo anche per le regioni ad autonomia differenziata e anche nel caso di mera integrazione.

Il quarto paragrafo, quindi, è stato dedicato a una digressione comparatistica sul diritto al nome degli Enti locali in Germania. Si è passati per l'analisi di un caso su cui si è era pronunciato nel 1982 il Tribunale costituzionale federale, il quale aveva definito il nome dell'Ente un corollario del diritto costituzionale all'auto-amministrazione; per quanto la modifica resti un potere dello Stato, che da tale "nucleo duro" risulta limitato.

Si è voluto spendere alcune parole anche sul diritto al nome della frazione (individuato in una sentenza della Corte costituzionale) e sulla normativa circa gli stemmi e i gonfaloni, espressione – assieme al nome – dell'immagine dell'Ente. A seguito dell'entrata in vigore del T.U.E.L., pur rimanendo la loro approvazione inserita in un procedimento ministeriale, essi rientrano appieno nella potestà statutaria del singolo Ente locale.

Nel settimo paragrafo si è indagato, poi, sulla protezione che i nomi e gli stemmi degli Enti pubblici godono nella disciplina dei marchi commerciali, scoprendo come il Codice della proprietà industriale distingua tra marchi collettivi e marchi individuali, consentendone, con precise modalità, l'utilizzo in un caso e non nell'altro.

In conclusione, si è esposta una rassegna di giurisprudenza che ha trattato di lesioni ai diritti della personalità degli Enti pubblici territoriali, riconoscendo per essi la tutela e la risarcibilità del diritto al nome, come proiezione della personalità giuridica.

[1] Giovanni Boggero è autore dei paragrafi 4 e 6; Matteo Porricolo dei restanti.

[2] Tale è stato il testo del quesito sottoposto agli elettori residenti nel Comune: «*Volete che la denominazione del Comune di Courmayeur, come stabilita dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1976, numero 61 (Dénomination officielle des Communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale) sia modificata in Courmayeur-Mont-Blanc?*». [http://www.comune.courmayeur.ao.it/repository/140601\\_ReferendumFAQ.html#1](http://www.comune.courmayeur.ao.it/repository/140601_ReferendumFAQ.html#1)

[3] F. CARINGELLA, A. GIUNCATO, F. ROMANO, *L'ordinamento degli enti locali*, Milano, 2007, 195, M. MIRABELLA, M. DI STEFANO, A. ALTIERI, *Corso di Diritto Amministrativo*, Milano, 2009, 182; F. PIZZETTI, *Piccoli comuni e grandi compiti: la specificità italiana di fronte ai bisogni delle società mature*, in Astrid Rassegna, 15 novembre 2007; A. PIRAINO, *Il valore primario degli statuti comunali*, in Scritti in onore di P. Virga, II, Milano, 1994, 1379.

[4] E. CAFFARELLI – S. RAFFAELLI, *Il cambiamento di nome dei comuni italiani (dall'Unità d'Italia a oggi)*, in *Rivista italiana di toponomastica*, V (1999), 1, pp. 115-147.

[5] Con il Regio Decreto Legge 1938, n. 1860, i comuni di Massa, Carrara e Montignoso furono fusi in unico comune denominato "Apuania", che diede al contempo nome alla Provincia. Col Decreto Luogotenenziale 1 marzo 1946, n. 48, la Provincia di Apuania ha ripreso l'antica denominazione di Massa-Carrara, con capoluogo Massa.

[6] Il d.lgs. 6 marzo 1992, n. 252, istitutivo della nuova Provincia di Rimini, provvide anche a rinominare la parte residua di territorio della vecchia Provincia di Forlì in "Provincia di Forlì-Cesena".

[7] Vedasi E. BARUSSO, *Diritto degli Enti locali*, Rimini, 2008, pp. 83-84.

[8] Cass. 04/06/2007 n° 12929.

[9] Corte Cost., Sent. 29 dicembre 1981, n. 204 (punto 2 considerato in diritto). Corte Cost. Sent. 6 luglio 1994, n. 279, ribadisce «il carattere di indispensabile forma che il referendum consultivo riveste per appagare l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (punto 2 considerato in diritto). V. anche Corte Cost. Sent. 21 aprile 1983, n. 107.

[10] V. E. ROTELLI, Art. 133, in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1990, pp. 211-212

[11] Corte Cost. Sent. 27 luglio 1989, n. 453 (punto 4.2 considerato in diritto).

[12] Corte Cost. Sent. 15 settembre 1995, Sent. n. 433. *Contra* Corte Cost. Sent. 7 aprile 2000, Sent. n. 94, e Corte Cost. Sent. 13 febbraio 2003, sent. n. 47.

[13] E. FERIOLI, Art. 133, in *Commentario alla Costituzione*, Utet, 2006, p. 2554

[14] V., *inter alias*, E. FERIOLI, Art. 133, in *Commentario alla Costituzione*, Utet, 2006, pp. 2554-2556

[15] Cfr. ad es.: Art. 2 I BayGO; § 19 I NkomVG; § 13 GO NRW.

[16] BVerfGE 56, 219 – Söhlde (12 gennaio 1982 – 2 BvR 113/81). Vedi anche: D. P. KOMMERS, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Duke University Press, 1997, 102 sgg.

[17] Così anche Nierhaus, *GG-Sachs-Kommentar*, Art. 28, Rn. 53. In dottrina permangono comunque voci contrarie a questa tesi: A. ULBRICH, in: Vogelsang/Lubking/Ulbrich (ed.), *Kommunale Selbstverwaltung*, 3 Aufl. 2005, Rn. 70 ff.

[18] Corte cost. Sent. 2 aprile 1964, n. 28.

[19] Così anche F. PINTO, *Diritto degli Enti Locali*, Torino, 2012, 90-91.

[20] Sono destinatari del decreto le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolate, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.

[21] Si veda ad es.: Rennert, in: Umbach/Clemens, *GG-Art. 28 II*, Rn. 106.

[22] I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

[23] M. RICOLFI, *Diritto industriale. Proprietà industriale e concorrenza*, Giappichelli, 2008, pp.89-90.

[24] U. FRAGOLA, *La commercializzazione del nome dei Comuni turistici*, in *L'amministrazione italiana*, 1990, 11, p. 1594.

[25] Sentenza 2 marzo 1993, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1993, 11.

[26] Sentenza 13 marzo 2003, in *Foro italiano*, 2003, 11, 3185-3186.

[27] È il testo dell'art. 21 della legge sui marchi (R.D. 929/1942), ora abrogata.


[28] Cfr. G. IVONE, *Diritto alla denominazione marchio geografico*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1993, 11, 459-468.

[29] Per un maggiore approfondimento su questo e su altri casi di lesioni al diritto al nome e all'immagine degli Enti locali v. *Reati ambientali e risarcimento agli Enti locali: il caso Solvay di Alessandria*, in questo numero di O.P.A.L.

[30] Il disciplinare di produzione del Moscato d'Asti e dell'Asti d.o.c.g., infatti, non prevede, a dispetto del nome, che tali vini possano essere prodotti anche nel territorio del Comune omonimo, rientrando soltanto territori a sud della Provincia (all'incirca Nizza Monferrato e Canelli), più parti della Provincia di Cuneo e Alessandria (grosso modo, Langhe e Aquese).

[31] Cons. di Stato, 28/11/2013, n° 5691

Tweet



Pubblicato in [Newsletter n. 5 - 10/2014](#)

Keywords: [Cittadini ed Enti](#)

[Torna in alto](#)